



Comune di
MARINA DI GIOIOSA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

COPIA

Numero Registro Delibere 44
del 07-08-2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di agosto alle ore 16:17 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	P	BADOLISANI MARIA TERESA	P
VESTITO DOMENICO	P	MESITI PASQUALE	P
LUPIS FRANCESCO	P	ROMEO VIVIANA	A
LOSCHIAVO MARIA ELENA	P	ALBANESE DANIELE	P
COLUCCIO GIUSEPPE	P	SALOMONE SERGIO	P

Presenti n. 9 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 9 su n. 10 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore alle Politiche Sociali

PREMESSO CHE:

- la Costituzione della Repubblica Italiana promuove i diritti dei minori, in particolare l'art. 2: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*, l'art. 30: *“E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”* e l'art. 31: *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*;
- la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre del 1989 e ratificata dall'Italia con la Legge del 25 Maggio 1991 n. 176, statuisce, da parte degli Stati aderenti, l'impegno al rispetto dei diritti dei minori con la considerazione preminente all'interesse superiore del fanciullo, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza (comma 3. Preambolo Convenzione);
- la Carta di Treviso, firmata il 5 Ottobre del 1990, è il primo documento di autoregolamentazione deontologica che impegna i giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti nei confronti dei minori;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge 12 Luglio 2011 istituisce l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni Internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del Fanciullo di New York;
- in particolare la Legge 112/2011 diffonde, tra l'altro, la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli Enti e con le Istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- la Carta delle Città Educative di Barcellona del 1991, sottoscritta da più di trecento città, riconosce il ruolo formativo dell'ambiente urbano e la corresponsabilità che esso ha nello sviluppo culturale di tutti i cittadini, a partire dai bambini;
- si rende quindi necessario ed opportuno istituire anche nella nostra città, così come è avvenuto

in molte altre città e Regioni d'Italia la figura del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTI:

- la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 Novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge 27 Maggio 1991 n. 176;
- la Carta di Treviso del 5 Ottobre del 1990;
- la Carta delle città Educative di Barcellona del 1991;
- la Convenzione di Strasburgo del 1996;
- il Documento "Principi di Parigi" approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1993;
- la Legge nazionale 12 Luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza;
- gli Orientamenti dell'U.E. in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino adottati dal Consiglio dell'Unione Europea il 3/12/2007;
- il D.Lgs 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Loschiavo per relazionare sull'argomento

Il Consigliere Loschiavo ritiene che l'istituzione di tale importante figura prevista dalla normativa nazionale oltre che internazionale, costituisca il giusto riconoscimento da parte dell'Amministrazione della necessità, nel nostro territorio, di iniziative dirette alla sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti, pertanto invita il Consiglio Comunale ad approvare la proposta in discussione.

Intervento del consigliere Badolisani :

L'istituzione nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica di un organo a tutela delle fasce deboli, quali i bambini e gli adolescenti, non può che trovare il mio favore.

Il Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza è stato istituito dalla legge nazionale n. 112 del 12 luglio 2011, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali. Sono lieta che anche per il nostro Comune sia arrivato il momento di dare concreta attuazione alla suddetta normativa così come in altre Regioni del Paese.

La presenza di questa nuova figura, che ben presto sarà un punto di riferimento per le famiglie ed i ragazzi di Marina di Gioiosa Ionica, a mio parere, è indispensabile in un territorio come la Locride. Prendiamo ad esempio uno dei tanti diritti che viene spesso negato ai bambini che è quello dell'istruzione scolastica. Purtroppo, molto spesso ciò avviene a causa dei genitori stessi, che non osservano i doveri imposti dalla Costituzione e dalla Legge. Infatti, non molto tempo addietro sono

state avviate azioni giudiziarie nei confronti di genitori per la violazione dell'obbligo scolastico. Si parlò addirittura di 165 casi in cui i genitori non avevano adempiuto ai doveri previsti dalla legge, ledendo i diritti dei propri figli. Una figura come il garante potrebbe essere di grande ausilio in situazioni come questa per fornire un apporto alle famiglie al fine di prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Pertanto, è veramente necessario l'inserimento nell'apparato comunale di questo organo, affinché venga assicurato il rispetto dei diritti e delle prerogative che il nostro ordinamento riconosce ai minori.

Un attento monitoraggio delle condizioni dei bambini e degli adolescenti, sarà sicuramente funzionale alla risoluzione delle tante problematiche che quotidianamente li affliggono. Tale attività potrà, a mio giudizio, evitare che situazioni di disagio sfocino in fatti ben più gravi, così come si è verificato in passato.

Vista l'estrema importanza della figura del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, auspico che anche altri comuni della Locride vogliano seguire l'esempio di Marina di Gioiosa Ionica, dando attuazione alla normativa nazionale, in modo da lavorare in sinergia, per ridurre i disagi dei bambini e dei ragazzi del nostro territorio, creando una rete di interscambio di informazioni ed esperienze che possa servire a fini preventivi.

Intervento del Consigliere Mesiti :

Non si può che vedere favorevolmente l'adozione nel nostro Comune di una figura che oramai sta prendendo piede in sempre più Regioni ed Enti Locali. Certo, rammarica il fatto che, ove l'Ente dovesse essere sciolto nelle prossime settimane, la nomina del Garante (che dura in carica quanto il Sindaco che lo nomina) equivarrebbe più o meno al calcistico "goal della bandiera", ad un mero riconoscimento per il lavoro svolto o sulla fiducia.

Indipendentemente da ciò, anche se non è prerogativa consiliare la nomina, da componente di commissione consiliare sul tema, pur non essendo stato ascoltato (come non è stata interpellata la predetta commissione per l'odierna proposta così come per molte valide e importanti iniziative svolte in materia durante questi anni) credo di potermi sbilanciare ed affermare che, senza nulla togliere a tutti i validi esperti ed operatori del settore, per le competenze, l'esperienza, l'attività e l'impegno in iniziative pubbliche concretamente profuso sul campo durante questi anni, il ruolo in questione non possa che essere ricoperto dalla Dr.ssa Daniela Diano. Mi auguro che la scelta ricada sulla predetta professionista che, ben avrebbe svolto sin dai primi mesi del 2014 il ruolo di potenziale Presidente dell'Osservatorio originariamente proposto da questa minoranza e sostenuto dall'Assessore al ramo.

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi pone in votazione l'argomento

Presenti 9 votanti 9

Con voti favorevoli 8 astenuti 1 (Femia) contrari 0

DELIBERA

1. Di istituire nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica il "Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza";
2. Di approvare il Regolamento, allegato alla presente Delibera, di cui fa parte integrante e sostanziale, con il quale si stabiliscono le competenze e le funzioni del Garante;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di approvare l'argomento

CON VOTI favorevoli 8 astenuti n. 1 (Femia) contrari 0 ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Comune di

Marina di Gioiosa Ionica

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL GARANTE DEI DIRITTI
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. del)



Sommario

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza	3
Articolo 2 - Nomina e durata.....	3
Articolo 3 - Compiti del Garante	3
Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune.....	5
Articolo 5 - Strutture e personale	5
Articolo 6 - Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza	5
Articolo 7 - Rimborso spese al Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza.....	5
Articolo 8 - Cessazione del mandato del Garante	5
TITOLO II.....	6
DISPOSIZIONI FINALI	6
Articolo 9 - Entrata in vigore	6



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Nell'ambito del Comune di Marina di Gioiosa Ionica è istituito il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Nomina e durata

Il Sindaco nomina il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale, attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.

Il Garante è un organo monocratico. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3 - Compiti del Garante

Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Le funzioni del Garante sono le seguenti:

- a) Vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n.176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n.112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune;
- b) Contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
 - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
 - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni;
 - partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve



Comune di
Marina di Gioiosa Ionica

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

essere presa in considerazione;

- c) Promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a Marina di Gioiosa Ionica, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune;
- d) Promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
- e) Ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
- f) Segnala all' Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (Art. 9 L.n.184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (Art. 331 e c.p.p.);
- g) Segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, ecc.), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
- h) Verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
- i) Può esprimere pareri non vincolanti sulla pianificazione urbanistica generale e particolareggiata e su altri atti a carattere generale che il Comune emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
- j) Può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;
- k) Segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l) Coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L.n.112/2011 e con il Garante Regionale;
- m) Promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.

L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni



Comune di
Marina di Gioiosa Ionica

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nel territorio comunale, in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia e come significativo strumento per il contrasto alla criminalità mafiosa.

Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza, sia pubbliche che del privato sociale, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Il Garante, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio Comunale, in seduta pubblica, appositamente convocata su sua richiesta, una relazione dettagliata sull'attività svolta, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti e su qualunque altra circostanza ritenga utile e opportuna.

Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Strutture e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito dal Settore Servizi alla Persona dell'Ente.

Articolo 6 - Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Il Garante può farsi affiancare, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, da un Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

I componenti del Gruppo di Lavoro sono individuati dal Garante, tra le associazioni e le organizzazioni che dimostrino di svolgere le loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure.

Non ci sono limiti al numero dei componenti nominati.

La nomina termina contemporaneamente al mandato del Garante.

Il Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si riunisce almeno due volte l'anno, presso la sede del Garante, in funzione:

- a) della *Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* prevista per il 20 novembre;
- b) dell'iniziativa "*settimana cittadina dell'impegno sociale*" da svolgersi, preferibilmente, in concomitanza ed in continuità con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel corso dell'anno le associazioni e le organizzazioni che compongono il Gruppo di Lavoro possono richiederne la convocazione in via straordinaria.

Articolo 7 - Rimborso spese al Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Al Garante non spetta alcuna indennità, né rimborso delle spese sostenute e presta la propria attività a titolo prettamente gratuito. Lo stesso vale per i componenti il Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Articolo 8 - Cessazione del mandato del Garante

Il Garante cessa dall'incarico:

- a) al termine del mandato del Sindaco che lo ha nominato;
- b) per dimissioni, morte o grave impedimento;



Comune di

Marina di Gioiosa Ionica

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

- c) se raggiunto da provvedimenti cautelari;
- d) per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini;
- e) per revoca per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, corredata del Regolamento, all'Albo Online.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO

F.to Ass.te Sociale EMILIA LEONARDO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000, è stata affissa all'Albo Online del Comune il giorno 10-08-2017, Prot. N 947 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000).

Marina di Gioiosa Ionica, 10-08-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000, è divenuta esecutiva il giorno 07-08-2017. Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°).

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 10-08-2017 al 25-08-2017, senza reclami.

Marina di Gioiosa Ionica, 07-08-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ARTURO TRESOLDI